Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 84

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 12 aprile 1954 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 1° dicembre 1952
registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1953
registro n. 77 Presidenza, foglio n. 63

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

APPROSIO Giannantonio di Luigi e di Angiola Maria Sacchetti Berti, da Piacenza, classe 1913, capitano di cavalleria in s.p.e., partigiano combattente. — Nella lotta partigiana, intrapresa con fedeltà e con decisione subito dopo l'armistizio, forniva servizi particolarmente apprezzati, sia nel campo organizzativo, sia nel campo informativo oltrepassando anche, nel corso di rischiose missioni, gli schieramenti nemici. Comandante capace e decisivo dava più volte in combattimento sicure e belle prove di valore, distinguendosi nelle giornate insurrezionali fiorentine e negli scontri susseguenti alla liberazione della città. — Zona di Firenze, settembre 1943-agosto 1944.

(1529)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 aprile 1954, n. 84.

Applicazione del contributo straordinario istituito con la legge 25 luglio 1952, n. 949, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1954.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo straordinario temporaneo per investimenti intesi a combattere la disoccupazione, disciplinato nel capo XI della legge 25 luglio 1952, n. 949, si applica anche pel periodo 1° gennaio-30 giugno 1954, con le aliquote seguenti:

a) 3 per cento delle retribuzioni dovute ai dirigenti e al personale impiegatizio, nonchè al personale operaio pagato a mese, a quindicina, a settimana, o ad altro periodo fisso;

b) 1,50 per cento delle retribuzioni dovute al personale operaio pagato in proporzione delle ore di lavoro. Per le retribuzioni relative alle ore eccedenti le 32 settimanali si applica un contributo supplementare in ragione del 6 per cento.

Le retribuzioni non afferenti ad ore di effettivo lavoro, corrisposte al personale operaio pagato in proporzione delle ore di lavoro, di cui alla lettera *b*), sono soggette all'aliquota dell'1,50 per cento.

Ai fini del conteggio del contributo supplementare, relativo alle ore eccedenti le 32 settimanali, si prende per base l'intero personale operaio (pagato in proporzione delle ore di lavoro) iscritto al libro paga, con la sola esclusione degli assunti e licenziati durante il mese, nonchè il numero delle giornate lavorative del mese, considerando tali tutti i giorni, escluse le domeniche.

Per il personale femminile, le aliquote stabilite nei precedenti commi sono ridotte a metà.

Art. 2.

Il contributo straordinario dovuto per tutti i periodi di paga compresi nei mesi anteriori a quello di entrata in vigore della presente legge deve essere versato in rate uguali entro il 10 luglio 1954, unitamente al contributo da pagare alle normali scadenze.

Art. 3.

Per quanto non sia diversamente stabilito con la presente legge, valgono le disposizioni contenute nel capo XI della legge 25 luglio 1952, n. 949.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 aprile 1954

EINAUDI

SCELBA — TREMELLONI — VANONI — GAVA — ROMITA — MEDICI — VIGORELLI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 10 aprile 1954, n. 85.

Concessione al personale statale in attività ed in quiescenza di una anticipazione sui futuri miglioramenti economici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale statale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge il cui trattamento economico per stipendio, paga o retribuzione è stabilito dalle tabelle contenute negli allegati I a VIII al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, è corrisposta, sui futuri miglioramenti economici che verranno concessi con decorrenza 1° gennaio 1954, una anticipazione, una volta tanto, pari alla metà dell'importo netto della tredicesima mensilità prevista per la posizione di impiego posseduta al 31 dicembre 1953.

Per il personale assunto posteriormente al 31 dicembre 1953 detta anticipazione è commisurata alla metà di quella spettante ai sensi del precedente comma al personale avente pari grado o qualifica.

L'importo dell'anticipazione di cui ai precedenti commi va arrotondato per eccesso a lire cento.

Art. 2.

L'anticipazione di cui al precedente articolo è concessa, con gli stessi limiti, condizioni e modalità previsti dall'articolo medesimo, anche ai personali indicati nell'art. 12, lettere da *a*) ad *e*), della legge 8 aprile 1952, n. 212, ai quali siano state estese le disposizioni dell'art. 7 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263.

Art. 3.

Al personale della Magistratura ordinaria, amministrativa, militare e agli avvocati e procuratori dello Stato è *corrisposta, sui futuri miglioramenti economici* che verranno concessi con decorrenza 1° gennaio 1954, una anticipazione, un volta tanto, pari al 30 per cento dello stipendio mensile lordo previsto dalla legge 25 luglio 1952, n. 990.

Art. 4.

Le disposizioni di cui all'art 1 della presente legge possono essere estese, in quanto applicabili e con l'osservanza dei limiti, delle condizioni e delle modalità stabiliti dagli articoli 18 e 19 della legge 8 aprile 1952, n. 212, al personale degli enti e degli istituti contemplati dagli articoli medesimi.

Al personale di cui al precedente comma si applica il disposto di cui all'art. 6 della presente legge.

Art. 5.

A favore di coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di pensioni o di assegni indicati nel primo comma dell'art. 1 della legge 26 novembre 1953, n. 876, è concessa una anticipazione, una volta tanto, sui futuri miglioramenti economici, pari alla metà di una mensilità del trattamento di quiescenza loro spettante alla data suddetta a titolo di pensione e di caroviveri.

Per la concessione della anticipazione di cui al precedente comma si osservano i criteri previsti per la corresponsione della tredicesima mensilità dagli articoli 2, primo comma, 3 e 4 della legge 26 novembre 1953, numero 876.

L'importo della anticipazione di cui al presente articolo va arrotondato per eccesso a lire 100.

Art. 6.

Le somme corrisposte in base ai precedenti articoli saranno recuperate, in unica soluzione, in sede di prima applicazione del futuro provvedimento di miglioramenti economici.

Al personale che frattanto cesserà dal servizio senza diritto a pensione, detta somma sarà invece trattenuta, in unica soluzione, sulle competenze a qualsiasi titolo allo stesso dovute.

Art. 7.

All'onere di lire 20 miliardi risultante per il bilancio dello Stato dall'attuazione della presente legge sarà fatto fronte con l'entrata derivante dal provvedimento relativo all'applicazione del contributo straordinario istituito con la legge 25 luglio 1952, n. 949, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1954.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La facoltà di cui al precedente comma si estende anche alle assegnazioni di fondi a favore delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo, per sovvenzioni in dipendenza dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 aprile 1954

EINAUDI

SCELBA — GAVA — VANONI — DE PIETRO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 marzo 1954, n. 86.

Approvazione del nuovo statuto dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 1° luglio 1922, n. 919, con cui venne eretto in ente morale l'« Ente autonomo Fiera campionaria internazionale di Milano »;

Visto il regio decreto 14 giugno 1934, n. 1209, che approva lo statuto dell'« Ente autonomo Fiera campionaria internazionale di Milano »;

Visti i regi decreti 22 novembre 1937, n. 2151, 11 marzo 1940, n. 208, ed il decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 maggio 1947 — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana in data 6 agosto 1947, n. 178 — con i quali viene modificato il suddetto statuto;

Ritenuta la opportunità di approvare nuove modificazioni allo statuto stesso;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio;

Decreta:

E' approvato l'unito statuto dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano », che sostituisce, a tutti gli effetti, quello approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 maggio 1947.

L'allegato statuto sarà vistato dal Ministro per l'industria ed il commercio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1954

EINAUDI

VILLABRUNA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 105. — CARLOMAGNO

Statuto dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano »

Art. 1.

L'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano », riconosciuto con regio decreto 1° luglio 1922, n. 919, ha lo scopo di provvedere alla attuazione di mostre campionarie temporanee, con tutte le facoltà inerenti e conseguenti al suo scopo.

L'Ente non ha fini di lucro e svolge attività di interesse pubblico.

Del patrimonio

Art. 2.

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

a) dalle attività risultanti dall'ultimo inventario, anteriore alla data di approvazione del presente statuto;

b) dalle attività di esercizio per la quota parte riservata in aumento del patrimonio, come all'art. 12 del presente statuto;

c) da eventuali oblazioni, lasciti e donazioni.

Art. 3.

L'Ente deve provvedere al raggiungimento degli scopi per i quali è costituito col ricavato dell'esercizio della sua attività, con i contributi di enti e persone, con gli interessi attivi del patrimonio.

Degli organi dell'Ente

Art. 4.

Organi dell'Ente sono:

a) il presidente;

b) il Consiglio generale;

c) la Giunta esecutiva;

d) il segretario generale;

e) il Collegio dei revisori.

Art. 5.

Il presidente è nominato, su proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Egli rappresenta legalmente l'Ente, convoca e presiede le sedute del Consiglio generale e della Giunta esecutiva, sottoscrive le deliberazioni e gli atti che costituiscono obbligazioni per l'Ente.

Il presidente è coadiuvato da due vice presidenti nominati con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio, che li sceglie fra personalità degli ambienti economici e della cultura, sentito il presidente stesso.

Il presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal vice presidente più anziano di carica e, in caso di pari anzianità nella carica, dal più anziano di età.

Il presidente e i due vice presidenti durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Le cariche predette sono gratuite.

Art. 6.

Il Consiglio generale è nominato con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio; esso è composto, oltre del presidente e dei vice presidenti, dei seguenti membri:

1) due rappresentanti del Ministero dell'industria e del commercio;

2) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

3) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

4) un rappresentante del Ministero delle finanze;

5) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

6) un rappresentante del Ministero del tesoro;

7) un rappresentante del Ministero del bilancio;

8) un rappresentante del Ministero dei trasporti;

9) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

10) un rappresentante del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

11) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

12) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

13) un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

14) un rappresentante del Commissariato per il turismo;

15) un rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Milano;

16) quattro rappresentanti del comune di Milano;

17) un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano;

18) due rappresentanti dei lavoratori;

19) due rappresentanti dei dirigenti di aziende;

20) tre rappresentanti degli industriali;

21) tre rappresentanti degli agricoltori;

22) tre rappresentanti dei commercianti;

23) un rappresentante degli artigiani;

24) due rappresentanti degli espositori;

25) due rappresentanti dei commissari merceologici della Fiera;

26) un rappresentante dei dipendenti dell'Ente.

I membri di cui ai nn. da 1 a 17 sono designati dalle rispettive amministrazioni.

I membri di cui ai nn. da 18 a 23 sono scelti dal Ministro per l'industria ed il commercio fra gli appartenenti alle rispettive categorie, su terne proposte dalle organizzazioni di categoria a carattere nazionale.

I membri di cui al n. 24 sono designati dal presidente dell'Ente, scegliendoli da una terna di nomi, proposta, mediante votazione, da almeno un quinto degli espositori che abbiano partecipato alle ultime tre manifestazioni.

I membri di cui al n. 25 sono designati dal presidente dell'Ente, scegliendoli da una terna di nomi proposta, mediante votazione, da almeno un quinto dei commissari merceologici.

Il membro di cui al n. 26 è designato dal presidente dell'Ente, scegliendolo da una terna di dipendenti, che abbiano almeno due anni di anzianità di servizio, proposta dalla assemblea dei dipendenti.

La carica di consigliere è gratuita.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere confermati.

In caso di vacanza di qualcuno dei posti di consigliere si procede alla sostituzione con le stesse modalità prescritte per la nomina. Il membro nominato in sostituzione, dura in carica per il periodo per il quale sarebbe ancora restato il membro sostituito.

Art. 7.

Il Consiglio generale ha i più ampi poteri per il raggiungimento degli scopi dell'Ente; ne fissa le direttive, delibera sulle azioni da svolgere e prende i provvedimenti all'uopo necessari.

Il Consiglio generale viene convocato dal presidente almeno due volte l'anno e ogni volta che questi lo ritenga opportuno; esso è convocato altresì ogni volta che almeno un terzo dei componenti lo richieda per iscritto al presidente, indicando i motivi della richiesta

Gli inviti di convocazione sono diramati almeno dieci giorni prima della data in cui dovrà aver luogo la seduta; nei casi urgenti il Consiglio può essere convocato telegraficamente con solo tre giorni di preavviso.

La seduta del Consiglio è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

Il Consiglio generale e la Giunta esecutiva possono valersi della collaborazione di esperti, appartenenti alle varie categorie merceologiche degli espositori.

I commissari merceologici svolgono funzioni esclusivamente tecniche; la loro attività è disciplinata dal regolamento della Fiera.

Della Giunta esecutiva

Art. 8.

La Giunta esecutiva è composta del presidente, dei vice presidenti e di cinque membri, dei quali uno scelto fra i rappresentanti del comune di Milano, nominati mediante votazione del Consiglio fra i propri componenti.

La Giunta provvede all'esecuzione dei deliberati del Consiglio e all'ordinaria amministrazione dell'Ente. Essa può anche sostituirsi al Consiglio per gli atti di straordinaria amministrazione che rivestano carattere di urgenza, salvo ratifica da parte del Consiglio nella sua prima adunanza.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, la Giunta è presieduta dal vice presidente più anziano di carica e, in caso di pari anzianità nella carica, dal più anziano di età.

Del segretario generale

Art. 9.

Il segretario generale è nominato dal Ministro per l'industria ed il commercio, su proposta del presidente dell'Ente, sentita la Giunta esecutiva e sentito il competente organo consultivo che sostituisce il Comitato permanente menzionato nell'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454.

Egli è preposto agli uffici dell'Ente e dirige il personale; cura l'osservanza delle disposizioni impartite dal presidente e dalla Giunta esecutiva; fa parte, con voto consultivo, del Consiglio generale e della Giunta esecutiva e vi disimpegna le funzioni di segretario.

Del Collegio dei revisori

Art. 10.

Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio; esso è composto di cinque membri effettivi:

1) uno in rappresentanza del Ministero del bilancio, con funzioni di presidente;

2) uno in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

3) uno in rappresentanza del comune di Milano;

4) uno in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano;

5) uno in rappresentanza degli espositori della Fiera, designato mediante votazione, da almeno un quinto degli espositori.

Con lo stesso decreto sono nominati due revisori supplenti: uno in rappresentanza del Ministero del bilancio ed uno in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio.

I revisori supplenti entrano in funzione in caso di impedimento o di vacanza di uno o più dei revisori effettivi.

I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati. Essi hanno i poteri e gli obblighi previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili.

Ai revisori spetta un emolumento che viene anno per anno determinato dal Consiglio generale.

Del bilancio

Art. 11.

L'esercizio finanziario comincia il 1° luglio ed ha termine il 30 giugno dell'anno successivo.

Entro il 15 giugno di ogni anno il Consiglio generale è convocato per l'esame e l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio seguente ed entro il 30 settembre di ogni anno esso è convocato per l'esame e l'approvazione del consuntivo dell'esercizio precedente.

I bilanci sono sottoposti all'approvazione del Ministero dell'industria e del commercio, ai sensi dell'art. 4 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454; debbono essere sottoposte all'approvazione dello stesso Ministero le deliberazioni che impegnino il bilancio dell'Ente per più di un esercizio.

Art. 12.

Le eccedenze attive di ciascun esercizio sono devolute come segue:

il 90% per ammortamenti e costituzione di riserve; il 10% a disposizione della Giunta anche per eventuali gratificazioni e provvidenze al personale dell'Ente, nonchè per opere di pubblica assistenza.

Dello scioglimento

Art. 13.

Il Consiglio generale con l'intervento di almeno quattro quinti dei consiglieri in carica può, anche su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, deliberare lo scioglimento dell'Ente.

Il Ministro per l'industria ed il commercio, nel caso di impossibilità di funzionamento dell'amministrazione ordinaria o di gravi irregolarità può, sentite le Amministrazioni interessate, affidare la straordinaria amministrazione dell'Ente ad un proprio commissario, per un termine non superiore ai sei mesi.

Per manifesta impossibilità di raggiungere i propri fini o per motivi di interesse pubblico, l'Ente può essere messo in liquidazione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria ed il commercio.

Questi, con proprio decreto, provvede, in tal caso, alla nomina del liquidatore, sentite le Amministrazioni interessate.

Il rendiconto finale presentato dal liquidatore è soggetto all'approvazione del Ministro per l'industria ed il commercio.

Le attività risultanti dopo il soddisfacimento dei creditori sono, con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio di concerto con quello per il tesoro, sentito il comune di Milano, devolute ad opere culturali ed assistenziali, con particolare riguardo a Milano e alla Lombardia.

Visto, *il Ministro per l'industria ed il commercio*
VILLABRUNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1954.

Rinuncia alla nomina ad agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 201 del 3 settembre 1953, con il quale il signor Ghio Giacomo Federico fu, fra gli altri, nominato agente di cambio della Borsa valori di Genova;

Vista la lettera in data 28 novembre 1953, con la quale il sig. Ghio ha rinunciato irrevocabilmente alla nomina ad agente di cambio presso la Borsa valori di Genova;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' revocata, per intervenuta rinuncia del sig. Giacomo Federico Ghio alla nomina ad agente di cambio della Borsa valori di Genova, la nomina medesima disposta con il decreto richiamato nelle premesse.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1954

EINAUDI

GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1954
Registro n. 5 *Tesoro, foglio n.* 313. — GRIMALDI

(1664)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1954.

Nomina di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento, approvato con il regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto il regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222;

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321;

Visto il decreto Ministeriale 16 maggio 1953 — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 giugno 1953, n. 134 — con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei partecipanti al concorso ad agente di cambio, indetto per la Borsa valori di Genova, con decreto Ministeriale 10 febbraio 1951;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 1953 — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 settembre 1953, n. 201 — con il quale sono stati nominati diciotto agenti di cambio presso la Borsa valori di Genova;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 dicembre 1953 — registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1953, registro n. 22 Tesoro, foglio n. 229 — con il quale i signori Giovanni Balleri e Francesco Traverso sono stati nominati agenti di cambio della Borsa valori di Genova, in sostituzione dei signori Igino Lenzi e Angelo Castello, che hanno rinunziato irrevocabilmente alla nomina;

Vista la domanda in data 23 ottobre 1953, con la quale il sig. Cesare De Albertis, compreso fra i diciotto agenti di cambio nominati con il predetto decreto 30 luglio 1953, ed appartenente alla categoria dei non ex combattenti, ha rinunziato irrevocabilmente alla nomina stessa;

Vista la domanda, in data 26 ottobre 1953, con la quale il sig. Lorenzo Pellerani, classificatosi al 22° posto della graduatoria degli idonei, richiede di ottenere, in relazione alla vacanza come sopra determinatasi, la nomina ad agente di cambio presso la Borsa valori di Genova;

Considerato che il predetto sig. Lorenzo Pellerani, quale non ex combattente, viene a seguire nella graduatoria stessa il sig. Francesco Traverso, ultimo dei candidati idonei non combattenti nominati agenti di cambio;

Viste le note in data 27 e 29 ottobre 1953, con le quali il Comitato direttivo degli agenti di cambio di Genova e l'ispettore superiore del Tesoro presso la Borsa predetta, esprimono parere favorevole all'accoglimento della domanda del sig. Lorenzo Pellerani;

Riconosciuta l'opportunità di coprire il posto resosi vacante nell'organico degli agenti di cambio della Borsa valori di Genova, mediante la nomina del predetto sig. Lorenzo Pellerani;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' revocata per intervenuta rinuncia del sig. Cesare De Albertis alla nomina ad agente di cambio della Borsa valori di Genova, la nomina medesima, disposta con il decreto richiamato nelle premesse.

Art. 2.

Il sig. Lorenzo Pellerani è nominato agente di cambio della Borsa valori di Genova, in sostituzione del predetto sig. Cesare De Albertis.

L'esercizio effettivo della funzione di agente di cambio è subordinato alla prestazione della cauzione prescritta per la Borsa valori di Genova.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1954

EINAUDI

GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1954
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 312. — GRIMALDI

(1665)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1954.

Disposizioni concernenti le Commissioni provinciali per la revisione dei rendiconti delle gestioni di ammasso dei prodotti agricoli.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 16 febbraio 1945, 31 agosto 1945, 16 dicembre 1946, 21 marzo e 5 agosto 1949 e 20 giugno 1951, concernenti l'istituzione, la composizione e le attribuzioni delle Commissioni provinciali per la revisione dei rendiconti relativi alle gestioni di ammasso dei prodotti agricoli, nonchè la misura del compenso da assegnare alle Commissioni medesime, per ogni rendiconto esaminato;

Considerata l'opportunità di elevare la misura del compenso da assegnare alle Commissioni stesse;

Decreta:

Art. 1.

Le misure minima e massima del compenso da assegnare alle Commissioni, a termine dell'art. 4 del decreto interministeriale 16 febbraio 1945, modificato con successivi decreti 21 marzo 1949 e 20 giugno 1951, vengono elevate rispettivamente a L. 6000 ed a lire 12.000.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1954

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
MEDICI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

(1699)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1954.

Autorizzazione alla Compagnia Tirrena di capitalizzazioni e assicurazioni, con sede in Roma, ad esercitare le assicurazioni nel ramo cauzioni.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti i regi decreti legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il decreto Ministeriale in data 31 gennaio 1946, con il quale la « Compagnia Tirrena di assicurazione e capitalizzazione », con sede in Roma, è stata autorizzata all'esercizio della capitalizzazione e delle assicurazioni sulla vita;

Visti i decreti Ministeriali in data 12 giugno 1947, 21 aprile 1948, 12 gennaio 1949 e 21 giugno 1952, con i quali la Compagnia Tirrena è stata autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami incendi, infortuni, responsabilità civile, trasporti, rischio impiego e infedeltà dei prestatori d'opera, furti, grandine, cristalli, aeronautica e film;

Vista la domanda con la quale la predetta Società ha chiesto di estendere l'esercizio assicurativo al ramo cauzioni;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Compagnia Tirrena di capitalizzazioni e assicurazioni, con sede in Roma, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo cauzioni.

Roma, addì 15 marzo 1954

Il Ministro: VILLABRUNA

(1698)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto Ministeriale 7 aprile 1954 è stato revocato il decreto Ministeriale 18 marzo 1954, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. Dentone Piero nel comune di Pavia, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Voghera, distretto notarile di Pavia.

(1709)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di fisiologia generale presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Sassari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Sassari è vacante la cattedra di « fisiologia generale » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1707)

Vacanza della cattedra di chimica generale ed inorganica presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Padova, è vacante la cattedra di « chimica generale ed inorganica » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1708)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 21

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1485 — Data 5 agosto 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Mustacchia Antonina di Nicolò — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione redimibile 3,50 % — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 27691 — Data: 13 ottobre 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Padova — Intestazione: Ferretto Albano fu Daniele — Titoli del Debito pubblico: Quietanze esattoriali — Capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 27692 — Data: 13 ottobre 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Padova — Intestazione: Ferretto Albano fu Daniele — Titoli del Debito pubblico: Quietanze esattoriali — Capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6971 — Data: 4 giugno 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Colla Giuseppina di Ferruccio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione 3,50 % e Consolidato 3,50 % (1906) — Capitale complessivo L. 6000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 11 marzo 1954

Il direttore generale: SALIMEI

(1296)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 82

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 9 aprile 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	—	—
» Firenze	—	—
» Genova	—	—
» Milano	624,88	636,75
» Napoli	—	—
» Palermo	—	—
» Roma	624,88	637 —
» Torino	—	—
» Trieste	—	—
» Venezia	624,87	636,75

Media dei titoli del 9 aprile 1954 - Nominali

Rendita 3,50 % 1906	64,925
Id. 3,50 % 1902	63 —
Id. 3 % lordo	80,70
Id. 5 % 1935	95,25
Redimibile 3,50 % 1934	82,10
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,90
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,15
Id. 5 % 1936	92,35
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,225
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,825

Il contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 9 aprile 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,88
1 dollaro canadese	»	636,87

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215)

1 lira sterlina	Lit.	1749,66

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12.50	per franco belga
Danimarca	»	90 46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148.77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164.44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120.78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 83

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 10 aprile 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,88
1 dollaro canadese	»	636,50

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,66

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Regalli Franco Marco fu Enrico, già esercente in Valenza Po, via Cavour n. 26.

Tali marchi recavano il n. 547-AL.

(1710)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di bonifica integrale Larinese con sede in Larino (Campobasso)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 febbraio 1954, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo successivo al registro n. 4, foglio n. 390, è stato costituito il Consorzio di bonifica fra proprietari dei territori dei comuni di Larino, San Martino in Pensilis e Guglionesi della provincia di Campobasso, denominato « Consorzio bonifica integrale Larinese » con sede in Larino, respingendosi contestualmente le due opposizioni in data 26 gennaio 1953, presentate in sede di pubblicazione della domanda attinente alla costituzione stessa, la prima a firma dei signori Terlizzi Angiolina ed altri proprietari di terreni siti in comune di Guglionesi, la seconda a firma dei signori Tozzi Margherita ed altri da San Martino in Pensilis.

(1704)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Campobasso al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto dell'11 dicembre 1953, n. 340.3.19/11784, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Campobasso al 30 novembre 1952;

Vista la nota del Prefetto di Campobasso, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il dott. Giuseppe Mazza, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del dott. Giuseppe Mazza, è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Campobasso al 30 novembre 1952, il dott. Elios Luisi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 26 marzo 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(1640)

PREFETTURA DI CATANZARO

Graduatoria del concorso al posto di assistente presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Catanzaro.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visti i verbali della Commissione giudicatrice per il concorso al posto di assistente presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Catanzaro, bandito con decreto prefettizio n. 41838/San. in data 9 ottobre 1953;

Visto l'art. 75 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria:

1. Cavalcanti Ugo	punti	151 —	su 200
2. Cannistrà Stelio	»	126,583	»
3. Pregoni Massimiliano	»	118,833	»
4. Rossini Giorgio	»	118,083	»

Catanzaro, addì 18 marzo 1954

Il prefetto: FERRARA

(1696)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.